

Sono sequestrabili anche le somme di denaro accreditate sul c/c dopo il sequestro?

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Il **D.Lgs. 158/2015** ha formalmente introdotto, nell'alveo della **disciplina dei reati tributari**, l'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), secondo cui, **in ipotesi di condanna** (o di patteggiamento) per un illecito penale tributario, è **obbligatoria** la **confisca**, anche per equivalente (laddove vi ricorrano i presupposti), dei **beni** che costituiscono il **profitto e/o il prezzo del reato**.

Tuttavia, a ben vedere, tale norma aveva **solo in parte carattere innovativo**, in quanto si limitava ad inserire, nel corpo del **D.Lgs. 74/2000**, una disposizione il cui **contenuto normativo** era già contemplato nel [comma 143, dell'articolo 1, L. 244/2007](#), in tema di **confisca obbligatoria per delitti tributari**, dandole solo una collocazione più adeguata.

Dovendo inquadrare la disciplina in commento nel nostro sistema normativo, si rammenta che la **confisca** è una **misura di sicurezza patrimoniale** disciplinata dall'[articolo 240 c.p.](#) la quale, ponendo un **vincolo di indisponibilità sui beni del reo**, si realizza con l'**espropriazione** a favore dello Stato del **prezzo** o del profitto del reato. L'istituto in rassegna mira, dunque, ad impedire che l'impiego economico dei **beni di provenienza delittuosa** possa consentire al colpevole di garantirsi il **vantaggio** che era **oggetto specifico del disegno criminoso**.

Tuttavia, quando non è possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto e/o il prezzo del reato (c.d. **confisca diretta**), troverà applicazione la c.d. **confisca per equivalente**: in tal modo, si confischeranno **utilità patrimoniali di valore corrispondente** a tale prezzo e/o profitto, che siano nella materiale disponibilità del reo.

Momento antecedente a tale misura è il c.d. **sequestro preventivo**, diretto oppure per valore, attraverso il quale, con la sottoposizione a vincolo del prezzo e/o del profitto del reato (oppure, ancora, dell'equivalente), si assicura la **futura esecuzione** della **confisca** all'esito dell'accertamento della **responsabilità penale** del soggetto indagato/imputato.

Premesso che, in via generale, il **profitto del reato** è identificabile nel **vantaggio economico** derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito e può

consistere anche in un risparmio di spesa, nei **reati tributari** esso coincide con il **mancato pagamento del tributo** ed è di regola costituito, nei delitti dichiarativi e di omesso pagamento, dal **risparmio economico** derivante dagli **importi evasi**.

In tale contesto, si apprestano ad essere interessanti gli spunti di diritto offerti dalla **giurisprudenza di legittimità** la quale, di recente, è tornata sul tema della **sequestrabilità**, ai fini della c.d. **confisca diretta**, delle **somme di denaro** confluite sui conti correnti della società imputata/indagata, anche **dopo la data di materiale esecuzione** del **provvedimento cautelare** in parola, e quindi **dopo il blocco** dei medesimi **conti correnti**.

In particolare, con **sentenza n. 41589/2023**, la **Corte di Cassazione**, facendo applicazione dei **principi** già affermati dalle **Sezioni Unite** (sentenza n. 31617/2015 e sentenza n. 42415/2021), ha ribadito che in tema di **sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta**, di cui all'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), ove l'esecuzione avvenga su denaro giacente presso una banca, e? **legittima l'apprensione**, fino all'importo indicato nella statuizione giudiziaria, **anche delle somme accreditate successivamente** alla sua notifica, nonché alla sua **materiale esecuzione**, e quindi anche dopo che la banca abbia reso la **prima dichiarazione** in ordine alle giacenze, ai sensi dell'[articolo 547 c.p.c.](#), non ostandovi la disciplina relativa alle **formalità di esecuzione** della misura, giacché? le disposizioni del codice di procedura civile non impediscono **al terzo di rendere più dichiarazioni**, pur in assenza di nuove notifiche del provvedimento impositivo.

A tal proposito, infatti, si deve precisare che il **sequestro preventivo** non priva la società della disponibilità dell'intero profitto, bensì del **denaro presente in quel preciso momento sui conti correnti** ad essa intestati. Per questo, non sempre, né necessariamente, i due termini si equivalgono poiché il **denaro** e? un **bene fungibile**, mentre il **profitto** e? una **aggettivazione** che qualifica il bene stesso.

Alla luce di ciò, **l'incasso postumo di crediti preesistenti all'esecuzione del sequestro** non si vede come possa incidere sulla qualifica, come profitto, delle somme pagate, ancorché successivamente, a tale titolo, posto altresì che, in caso di condanna per uno dei **delitti di cui al D.Lgs. 74/2000**, il **giudice deve sempre ordinare la confisca del profitto**, ai sensi del citato [articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), ancorché non preceduta dal sequestro preventivo del profitto stesso, **non costituendo l'adozione del sequestro**, o la sua fruttuosa esecuzione, **condizione di legittimità** della confisca diretta.

In conclusione, deve ritenersi pacifico che le **somme di danaro** confluite sul conto corrente bancario **dopo la materiale esecuzione del sequestro preventivo** finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, poiché (e nella misura in cui) costituiscono anch'esse profitto, sono **sequestrabili** ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#) e dell'[articolo 321, comma 2, c.p.p.](#), **non rilevando** la circostanza, si direbbe del tutto accidentale, che siano state **corrisposte** (oppure, siano entrate nella disponibilità dell'avente diritto) **dopo la materiale esecuzione del sequestro**.